

Legge regionale 9 agosto 1988, n. 38.

**Integrazione alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 9, concernente «Interventi a sostegno delle sedi universitarie».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

1. All'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«La Regione del Veneto interviene — tramite il comune di Feltre — anche a favore della sede di Feltre dello Istituto universitario di lingue moderne, per la realizzazione di analoghe iniziative.»

#### Art. 2

1. All'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

«Il comune di Feltre è autorizzato a inoltrare alla Giunta regionale — con proprio motivato parere — analoga domanda formulata dal responsabile della sede di Feltre dell'Istituto universitario di lingue moderne, corredata dal programma descrittivo e dal relativo piano di spesa delle attrezzature e/o sussidi didattici, da utilizzare esclusivamente nell'ambito delle attività svolte dalla stessa sede, per il cui finanziamento si richiede l'intervento regionale.

La Giunta regionale assegna il finanziamento al comune di Feltre determinandone l'importo in base ai programmi di miglioramento e ammodernamento delle attrezzature.

Il comune di Feltre eroga il contributo all'Istituto universitario di lingue moderne in una o più soluzioni presentando alla Giunta regionale una relazione dimostrativa dell'impiego delle somme erogate attestante la destinazione delle stesse.»

#### Art. 3

1. All'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

«All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 84100 «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988 e contemporanea iscrizione nel medesimo stato di previsione del cap. 71266 denominato «Contributo regionale per la realizzazione di programmi di miglioramento e di sviluppo della sede di Feltre dell'Istituto universitario di lingue moderne» con lo stanziamento di L. 200.000.000 per competenza e per cassa.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento del cap. 71266 verrà determinato dal provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali a

norma dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 1988

Bernini

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 9 agosto 1988, n. 38**

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Mirko Marzaro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 aprile 1988, n. 9/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 maggio 1988, dove ha acquisito il n. 371 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> in data 2 giugno 1988;
- La 6<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 giugno 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Alberto Curti, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 giugno 1988, n. 2920;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 luglio 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 1 agosto 1988, n. 8998/21107/4, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Nota alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 38.**

La legge regionale 5 marzo 1987, n. 9, nel testo modificato dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 38, è la seguente:

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 9. (1)

**Interventi a sostegno delle sedi universitarie del Veneto.**

Art. 1  
Finalità

Nel quadro delle attività destinate a garantire il diritto allo studio, la Regione del Veneto interviene a favore delle sedi universitarie di Padova, Venezia, Verona e dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, per incentivare la realizzazione di iniziative di interesse regionale.

*La Regione del Veneto interviene — tramite il Comune di Feltre — anche a favore della sede di Feltre dell'Istituto universitario di lingue moderne, per la realizzazione di analoghe iniziative.*

Art. 2  
Determinazione dei contributi

La Giunta regionale nel corso degli esercizi finanziari 1987 e 1988 è autorizzata ad assegnare alle suddette sedi universitarie contributi per la realizzazione di programmi di miglioramento e sviluppo fino a un importo massimo di 10 miliardi di lire, attribuito in base a un piano di ripartizione che tiene conto, tra l'altro, della distribuzione della popolazione universitaria, della sua

suddivisione nei vari corsi di laurea e delle esigenze prioritarie correlate a programmi in corso di perfezionamento.

Art. 3  
Modalità

L'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è disposta dalla Giunta regionale con propria deliberazione, in una o più soluzioni, su presentazione di apposita domanda, del Rettore dell'Università, adeguatamente documentata e corredata dalla descrizione degli interventi programmati con deliberazione del consiglio di amministrazione della stessa Università, e da un analitico piano di spesa.

Gli enti beneficiari, a ultimazione degli interventi finanziati con la presente legge, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale una relazione dimostrativa dello impiego delle somme erogate.

*Il Comune di Feltre è autorizzato a inoltrare alla Giunta regionale — con proprio motivato parere — analogo domanda formulata dal responsabile della sede di Feltre dell'Istituto universitario di lingue moderne, corredata dal programma descrittivo e dal relativo piano di spesa delle attrezzature e/o sussidi didattici, da utilizzare esclusivamente nell'ambito delle attività svolte dalla stessa sede, per il cui finanziamento si richiede l'intervento regionale.*

*La Giunta regionale assegna il finanziamento al Comune di Feltre determinandone l'importo in base ai programmi di miglioramento e ammodernamento delle attrezzature.*

*Il Comune di Feltre eroga il contributo all'Istituto universitario di lingue moderne in una o più soluzioni presentando alla Giunta regionale una relazione dimostrativa dell'impiego delle somme erogate attestante la destinazione delle stesse.*

Art. 4  
Norma finanziaria

All'onere di lire 10.000.000.000, di cui lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 e lire 5.000.000.000 per lo esercizio finanziario 1988, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede:

- mediante prelevamento degli importi stanziati nella partita n. 13 - Concorso nella sistemazione di sedi universitarie - del fondo globale per le spese d'investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1987-1988;
- mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della vigente legge di contabilità regionale, dello importo di lire 1.000.000.000 stanziato nella medesima partita n. 21 del fondo globale di cui al capitolo 80230 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni finanziari 1987 e 1988 è istituito il capitolo 71264 denominato «Concorso regionale per la sistemazione di sedi universitarie» con lo stanziamento di lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 e lire 5.000.000.000 per lo esercizio finanziario 1988.

*All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenze e per cas-*

sa, dello stanziamento iscritto al cap. 84100 «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988 e contemporanea iscrizione nel medesimo stato di previsione del cap. 71266 denominato «Contributo regionale per la realizzazione di programmi di miglioramento e di sviluppo della sede di Feltre dell'Istituto universitario di lingue moderne» con lo stanziamento di L. 200.000.000 per competenza e per cassa.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento del cap. 71266 verrà determinato dal provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali a norma dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

---

(1) Pubblicata nel Bur 6 marzo 1987, n. 14 ed entrata in vigore il 21 marzo 1987.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per i servizi formativi (sino all'attivazione del Dipartimento del diritto allo studio e per i rapporti con le istituzioni scolastiche).